

07 MAG. 2025

MUSICARTEATRO
Sede legale Via Polpresa, 5 – 10070 Viù, TO
C.F. 97667950014



VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 12/04/2025 alle ore 10 presso la sede legale dell'Associazione MusicARTeatro, si è riunita l'Assemblea dei Soci per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione delle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento dello Statuto associativo alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente, Sig. Cipriano Paolo, assume la presidenza dell'Assemblea e designa il Sig. Nasso Gianfranco quale Segretario, incaricandolo della redazione del presente verbale.

Il Presidente, dopo aver verificato che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata, in conformità allo Statuto, nella data, ora e luogo odierni;
- sono presenti tutti i soci, nelle seguenti persone:
 - **Paolo Cipriano** (CPRPLA80L30F335Y), nato a Moncalieri (TO) il 30 luglio 1980;
 - **Simone Giancarlo Zoja** (ZJOSNG80M01L219G), nato a Torino il 1° agosto 1980;
 - **Gianfranco Nasso** (NSSGFR72R16M208J), nato a Lamezia Terme (CZ) il 16 ottobre 1972;
 - **Lara Canone** (CNNLRA80L49G674M), nata a Pinerolo il 9 luglio 1980;
- l'ordine del giorno è da tutti i presenti perfettamente conosciuto ed accettato, rimossa ogni eccezione e riserva

DICHIARA

L'Assemblea validamente costituita e legittimata a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente, il quale illustra ai presenti la necessità di adeguare lo Statuto associativo alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), al fine di ottenere l'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Il Presidente, quindi, illustra all'Assemblea il nuovo testo dello statuto dell'associazione e l'Assemblea, dopo breve discussione, fatte proprie tutte le argomentazioni esposte dal Presidente, con il voto favorevole di tutti i presenti, per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare il nuovo testo di Statuto dell'Associazione, allegato al presente verbale sotto la voce "ALLEGATO A", previa lettura e verifica ai sensi di legge;
2. di delegare il Presidente, Sig. Paolo Cipriano, ad apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del Terzo settore, ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11.30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

PAOLO CIPRIANO

Paolo Cipriano

Il Segretario

GIANFRANCO NASSO

Gf Nasso

Agenzia delle Entrate
DP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1
Registrazione **07 MAG 2025 878**
Serie 3 Cod. Trib. 1550
€ 20000

IL DIRETTORE

07 MAG 2025



[ALLEGATO A]

STATUTO "MUSICARTEATRO ETS"

DENOMINAZIONE E SEDE

ART. 1- È costituita l'Associazione denominata "**MusicARTeatro**" con sede legale in Viù (TO), e durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta una modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

Ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Pertanto, dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà "**MusicARTeatro Ente del Terzo Settore**" siglabile in "**MusicARTeatro ETS**".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

SCOPO

ART. 2- L'Associazione, apartitica e senza scopo di lucro, si propone di:

- promuovere la cultura dell'interrelazione tra le diverse discipline artistiche (letteratura, teatro, cinema, musica, arti figurative, video, ecc.), stimolando la creatività e coinvolgendo giovani artisti;
- diffondere e ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria, teatrale, cinematografica e artistica in genere, attraverso contatti tra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori e insegnanti in ambito artistico-culturale;
- promuovere la formazione e la didattica musicale, offrendo percorsi educativi rivolti a bambini, ragazzi e adulti;
- promuovere attività sportive dilettantistiche strettamente connesse alla sua finalità culturale e artistica, come eventi all'aperto che integrano esperienze naturalistiche e performance artistiche.

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere in particolare le seguenti attività:

- attività culturali nella forma di eventi aperti al pubblico;
- convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film, concerti, spettacoli teatrali, mostre e rassegne;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico-pratici per educatori e insegnanti;
- attività di studio e di ricerca;
- attività editoriale.

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

ART. 3- Per il perseguimento senza scopo di lucro delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni. In particolare, esercita ed organizza le seguenti attività:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L'Associazione potrà assumere o ingaggiare lavoratori dipendenti, artisti, consulenti, ogni altro esperto e personale specializzato anche estraneo all'Associazione, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

L'Associazione potrà aderire ad Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale e internazionale mantenendo la propria autonomia. L'Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

ATTIVITÀ SECONDARIE

ART. 4- L'Associazione può svolgere attività diverse, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività.

Le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali e lo svolgimento delle attività di interesse generale.

ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

ART. 5- L'Associazione potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impegnando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

FONTI DI FINANZIAMENTO

ART. 6- L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi.

L'Associazione gestirà le proprie risorse in maniera efficace ed efficiente, garantendo la trasparenza, anche ai sensi delle norme vigenti, ai fini di perseguire lo scopo di cui all'art. 2 e della realizzazione delle attività di interesse generale di cui all'art. 3.

ART. 7 - Il Patrimonio dell'Associazione, formato da quote associative pagate dagli associati - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ASSOCIATI

ART. 8 - Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Potranno essere affiliati dell'Associazione anche gli enti e le altre persone giuridiche che ne condividono gli scopi.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla motivando la deliberazione di rigetto e dandone comunicazione all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, in occasione della loro prima convocazione.

La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi sociali, secondo le competenze statutarie, ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con altri associati che con i terzi, e al versamento della quota associativa iniziale e a quella che verrà deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Gli associati, iscritti nel libro degli associati da almeno trenta giorni, avranno uguale diritto di voto per l'approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.

Tutti gli associati, iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi, potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione.

L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e la sovranità dell'Assemblea dei soci.

È esclusa la partecipazione a termine all'Associazione.

La qualifica di associato si perderà per mancato rinnovo dell'adesione, per morosità, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro e l'onore dei singoli associati e degli amministratori, per inadempienza o per disinteresse nei confronti dell'attività sociale. Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale ed i contributi versati. Gli associati espulsi, con delibera motivata del Consiglio Direttivo, potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima Assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente a maggioranza.

La quota associativa è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente agli associati interessati ad esse.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 9 - L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è l'organo sovrano dell'Associazione e ha il potere di assumere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.

Tutti gli associati, regolarmente iscritti da almeno trenta giorni nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale alla data di convocazione, hanno diritto a partecipare all'Assemblea e possono farsi rappresentare da altri associati mediante delega scritta. Le deleghe non possono essere rilasciate a consiglieri o revisori.



Ogni associato ha diritto ad un voto. Per gli associati minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'intervento in Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, così come l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia garantita l'identificazione dell'associato.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio. Può essere convocata anche ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può riunirsi anche fuori dalla sede sociale, previa comunicazione scritta o affissione all'albo dell'Associazione. La comunicazione deve contenere il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno e deve essere inviata almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'adunanza. Qualora la riunione si svolga in modalità di videoconferenza, la convocazione dovrà indicare anche la piattaforma utilizzata e l'orario della riunione. La comunicazione della convocazione può essere trasmessa anche via e-mail o fax. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche con un preavviso minimo di 24 ore.

È prevista l'Assemblea di seconda convocazione che verrà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 24 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti qualunque sia il loro numero.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge i membri del Consiglio Direttivo, il Revisore dei conti e l'Organo di controllo;
- approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e quello preventivo dell'anno in corso nonché il regolamento interno, qualora istituito;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se è presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria:

- provvede alle modifiche statutarie che vengono proposte dal Consiglio Direttivo;
- delibera su scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

Per l'Assemblea straordinaria che delibera le modifiche statutarie, la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, è richiesto, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere richiesta da almeno un decimo degli associati. In tal caso, se il Consiglio Direttivo non provvede alla convocazione, la richiesta potrà essere presentata al Presidente del Tribunale di competenza, che potrà ordinarne la convocazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 10 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 7 (sette) consiglieri che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito e non danno diritto ad alcun compenso, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, in conformità alla normativa vigente. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate: si applica l'articolo 2392 del Codice civile riguardo a cause di ineleggibilità e decadenza.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e svolge le seguenti funzioni:

- predispone gli atti e le proposte da sottoporre all'Assemblea;
- dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- delibera circa la quota sociale;
- vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi soci;
- delibera, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione dei soci;
- decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea;
- redige il regolamento interno, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci, qualora approvato;
- delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private.

Le deliberazioni sono trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e rimangono affisse in copia nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'avvenuta seduta del Consiglio. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Le riunioni saranno valide con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea degli associati ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere, anche a non associati, personali inviti gratuiti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 11 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo.

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

ART. 12 - Annualmente il Consiglio Direttivo dovrà redigere un bilancio d'esercizio che dovrà essere approvato dagli associati. Il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea generale per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare apre, cioè, il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività accessoria eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Almeno 15 giorni prima dell'approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per poter essere consultato da ogni associato.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 13 - Qualora ricorrano le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo anche monocratico.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità

alle linee guida di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

La carica di componenti dell'Organo di Controllo è svolta a titolo gratuito, dura 3 anni e sarà rinnovabile.

REVISORE DEI CONTI

ART. 14 - Qualora ricorrano le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato.

SCIoglimento

ART. 15 - Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei soci. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone anche eventuali compensi.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, e in particolare ad altra Associazione con finalità analoghe.

NORMA FINALE

ART. 16 - Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci. Non potranno, però, essere modificati gli scopi dell'Associazione.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, il Codice del Terzo Settore e le disposizioni di Legge vigenti.

Roberto Cipriani
Prof. Nass
Simone Giancarlo Lofa
Roberto Caracciolo

